

# **CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI A NORMA DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA DALLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE A USO PUBBLICO**

## **Capo I OGGETTO DELLA CONCESSIONE.**

### **Art. 1 - Oggetto del Servizio**

1) La presente concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli nel territorio Comunale di Casale Monferrato ai sensi degli art 159 e 215 del CdS nonché quelli coinvolti in incidenti stradali qualora l'interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi, purché prontamente. In quest'ultimo caso, l'intervento del personale di questo Corpo sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell'Ente, fermo restando quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Istruzione 13.05.2002, n. 300/A/2/52841/101/20/21/4, trattandosi di gestione di affari altrui per la quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio e il soggetto interessato.

#### **2) Sono oggetto di rimozione ;**

- a) i veicoli lasciati in fermata o in sosta in violazione alle norme sulla circolazione stradale e per i quali è prevista, ai sensi dell'art. 159 del C.d.S., la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
- b) i veicoli lasciati in sosta regolare con antifurto in funzione non conforme alle disposizioni regolamentari, quando si rende necessario interrompere il reato di disturbo della quiete pubblica
- c) veicoli lasciati in sosta anche regolare che per avaria, perdita di liquidi infiammabili, ecc., costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
- d) il veicolo coinvolto in sinistro stradale quando sia rilevato dal Comando di Polizia Locale di Casale Monferrato e quando l'utente non sia in grado di procedere al recupero e lo stesso venga disposto dagli agenti intervenuti.

#### **3) Sono oggetto di spostamento tecnico:**

- a) veicoli in sosta regolare che, a seguito di guasti o interruzioni di servizi pubblici essenziali, impediscono con la loro presenza la sollecita esecuzione dei lavori di ripristino. In tale caso le spese dello spostamento tecnico sono a carico dell'azienda erogatrice del servizio pubblico essenziale che ha richiesto l'intervento.
- b) veicoli in sosta regolare che per esigenze particolari di pubblica sicurezza o per necessità operative determinate da casi contingibili ed urgenti debbono essere rimossi. In tale caso il concessionario del servizio si impegna a non pretendere compenso alcuno, nè dall'utente nè dalla civica Amministrazione, fino a un massimo di 20 autovetture rimosse nell'arco di un anno

4) Sono esclusi dalla concessione i veicoli sottoposti a fermi e sequestri già regolamentati dalla Prefettura di Alessandria con la procedura SIVES e la rimozione dei veicoli abbandonati e classificabili rifiuti speciali.

### **Art. 2 – Durata ed importo della concessione**

1) La concessione dei servizi di cui al precedente art.1 ha durata biennale a decorrere dalla data di stipula della prevista convenzione ed è soggetta ad eventuale rinnovo espresso ex art. 354 DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione del CdS).

2) L'Amministrazione comunale potrà rinnovare la convenzione, previo accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, tenendo anche conto di aver svolto il servizio di rimozione e attività complementari senza aver dato luogo a contestazioni o ad addebiti di rilievo, mediante disposizione del Dirigente del Settore Polizia Locale da rendere nota al concessionario con lettera raccomandata da inviare almeno quattro mesi prima della scadenza biennale. Il concessionario ha facoltà di recesso dalla convenzione da esercitarsi mediante lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della scadenza biennale.

3) L'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione, indipendentemente dalle scadenze previste, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno un mese prima.

4) Il valore presunto biennale della concessione, con ciò intendendo l'importo che verrà pagato dagli aventi diritto al concessionario per la rimozione dei veicoli stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 19.04.2012, tenendo conto del diritto di chiamata, delle operazioni di carico e scarico, dell' indennità

chilometrica per un valore medio calcolato in 10 Km ed in considerazione al numero di circa 200 veicoli rimossi negli ultimi due anni, è stimato in Euro 26.000,00 (ventiseimila), oltre l'I.V.A. nella misura di legge.

### **Art. 3 - Requisiti del Concessionario**

1) Il concessionario, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dichiara sotto la propria piena responsabilità civile e penale, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.354 D.P.R. 495/1992 (Regolamento esecuzione nuovo CdS) e di essere fornito di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice Civile.

2) Il concessionario attesta, inoltre, che tale polizza copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della prevista convenzione e comprende le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. A tale proposito il concessionario solleva il Comune di Casale Monferrato da ogni responsabilità sia per l'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse comunque verificarsi durante la vigenza della prevista convenzione, sia per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.

3) Il venir meno dei requisiti previsti dall'art.354 del D.P.R.495/1992 comporta la revoca della concessione.

4) Resta ferma la necessità, da parte del concessionario, di dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione, di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art.2043 del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art.4 D.M. 04/09/1998, n.401.

### **Art. 4 - Cessione del contratto**

1) E' assolutamente vietato al concessionario cedere il contratto anche parzialmente.

2) Le cessioni o qualsiasi altro atto diretto a mascherarle, fanno sorgere nell'Amministrazione Comunale il diritto a risolvere il contratto, senza preventivo ricorso ad azione giudiziaria, con incameramento della cauzione e diritto al risarcimento dei danni, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa.

## **Capo II**

### **DISPOSIZIONI E MODALITA' DEL SERVIZIO**

#### **Art. 5 - Orario del Servizio e modalità di intervento –**

1) Il concessionario dovrà garantire, con proprio idoneo personale, il servizio di rimozione sul territorio Comunale (per i quali si precisa dovrà essere sempre prontamente reperibile lo/gli speciale/i veicolo/i per le rimozioni) **nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni, festivi compresi**

2) Il concessionario dovrà assicurare la costante presenza di **un idoneo veicolo attrezzato** per la rimozione, con personale addetto in numero sufficiente ad espletare, nel luogo indicato, l'intervento richiesto con la massima sollecitudine e, comunque, **entro 30 ( trenta ) minuti dalla chiamata**; in caso di intervento plurimo congiunto le rimozioni saranno evase secondo l'ordine stabilito dal personale del Corpo della Polizia Locale;

3) L'intervento avverrà a seguito di semplice richiesta telefonica da parte degli operatori della C.O. del Comando Polizia Locale, direttamente da parte degli agenti operanti sul luogo di intervento o dalle altre forze di Polizia di cui all'art. 12 CdS.

4) Alle operazioni di carico presenzierà l'Agente del Corpo di Polizia che ha disposto la rimozione che compilerà il relativo verbale indicando i danni palesi preesistenti sul veicolo. Tale verbale sarà controfirmato dal titolare il concessionario o da un suo incaricato, preventivamente delegato, che attesterà lo stato in cui si trova il veicolo da rimuovere. Di ogni danno ulteriore non risultante dal verbale di rimozione, è responsabile il concessionario.

#### **Art. 6 – Veicoli utilizzati per il servizio**

1) Il concessionario dovrà utilizzare veicoli in possesso delle caratteristiche tecniche stabilite dall'appendice IV art.12 al Titolo I° del D.P.R. 495/92 Regolamento di attuazione e esecuzione del Codice della Strada ed idonei ad eseguire la rimozione delle seguente categorie di veicoli :

- n Velocipedi ;
- n Ciclomotori ;
- n Motoveicoli ;
- n Autoveicoli (autovetture, veicoli sino a 3,5 T, autocarri, autocaravan);
- n Rimorchi

2) I mezzi dovranno essere di proprietà o in esclusivo uso del concessionario ( leasing – renting - ecc ) e

ai sensi dell'articolo 354 comma 1° lettera g) del Regolamento d'esecuzione CdS e dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 4 settembre 1998, n. 401, essere dotati di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose prevista dall'articolo 2043 del codice civile per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,70 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lettere A) e B) (veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t), e non inferiore a € 2.582.284,50 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lettera C) (veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t) del medesimo Decreto Ministeriale.

Il concessionario si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e aggiornare le polizze di assicurazione in base alle leggi vigenti in materia.

3) Ogni variazione intervenuta per i veicoli utilizzati dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Comunale - Comando di Polizia Locale - In caso di impedimento oggettivo e temporaneo, del quale il concessionario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale specificandone le cause e la durata prevedibile, potrà essere utilizzato altro mezzo idoneo, omologato per lo scopo ed in possesso delle caratteristiche tecniche sopra richiamate.

4) Alla convenzione dovranno essere allegate le prescrizioni tecniche del/i veicolo/i e copia delle formalità di omologazione di cui all'articolo 12. La convenzione deve altresì contenere l'indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione e le relative polizze di assicurazione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività oggetto della presente concessione, ivi compresi i rischi derivanti da furto e incendio.

5) assicurare la presenza di almeno **2 ( due )** idonei veicoli attrezzati, con relativi addetti, nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicate, per manifestazioni, fiere, concerti ecc., al fine di far fronte ad eventuali tempestive necessità di interventi per la rimozione di veicoli che si venissero a determinare in dette particolari occasioni;

#### **Art. 7 – Responsabilità**

1) L'iniziativa e la responsabilità del servizio, per quanto riguarda la legittimità degli interventi di rimozione dei veicoli, rimane prerogativa degli operatori di Polizia di cui all'art. 12 del codice della strada che dispongono la rimozione, ai sensi del citato articolo 159, comma 1°, del D. L. 30/04/1992 n. 285.

2) La responsabilità delle operazioni tecniche di rimozione rimane a carico del concessionario e del personale dipendente .

3) Il concessionario è quindi interamente responsabile del servizio e si fa carico di eventuali richieste di risarcimento per danni provocati a cose o a persone nel corso della rimozione, durante il trasporto dei veicoli e per la durata della loro custodia, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità o vertenza legale in materia .

#### **Art. 8 – Restituzione dei veicoli**

1) La restituzione del veicolo rimosso dovrà avvenire presso la sede di deposito. L'interessato al ritiro, che dovrà provare il titolo alla restituzione, dovrà corrispondere le spese di intervento , rimozione e custodia secondo gli importi stabiliti, che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza / ricevuta / fattura che dovrà contenere esplicitamente gli importi relativi alle singole voci delle tariffe applicate così come approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

2) La tabella delle tariffe dovrà essere esposta al pubblico nella sede del Concessionario;

3) Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo (o persona da lui delegata) che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del "ritirante" e gli estremi di un valido documento di riconoscimento esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

4) Il custode deve trasmettere al Comando Polizia Municipale, con cadenza quindicinale, copia dei verbali di restituzione agli aventi diritto e, con la stessa cadenza, l'elenco aggiornato dei veicoli non ritirati;

5) Per gli obblighi e gli adempimenti del concessionario riguardanti la materia, della custodia, della rimozione, della restituzione, oggetto del presente capitolato, e non esplicitamente richiamati, si rinvia alle norme del Codice della Strada, al Regolamento d'esecuzione al C.d.S., dal T.U.L.P.S. e da altre norme di settore

6) La restituzione dei veicoli agli aventi diritto dovrà essere garantita :

- nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 18,00

- nei giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

7) Con idoneo cartello presso la sede del concessionario dovrà essere pubblicizzato l'orario per la restituzione dei veicoli.

8) Qualora oggetto della rimozione a seguito di violazione alle norme del codice della strada sia un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, prima della restituzione del veicolo il Concessionario deve verificare che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'articolo 207 del vigente codice della strada. In caso di mancata dimostrazione di quanto sopra, il Concessionario dovrà avere cura di avvisare il personale del Corpo della Polizia Municipale e non dovrà effettuare la restituzione del veicolo.

9) Qualora il veicolo, rimosso o bloccato ai sensi dell'art. 159 c. 4 del C.d.S. non venga ritirato dal proprietario o dall'intestatario della carta di circolazione entro **180 (centottanta)** giorni dalla notifica del verbale contenente la contestazione della violazione, lo stesso verrà alienato o demolito a norma dell'art.215 c. 4 del C.d.S..

10) Il concessionario non potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale, qualora il proprietario del veicolo rimosso od altra persona avente diritto al ritiro di esso siano morosi nei confronti del concessionario stesso.

### **Capo III**

#### **TARIFFE PER LA RIMOZIONE E LA CUSTODIA DEI VEICOLI**

##### **Art. 9 – Tariffe per la rimozione dei veicoli.**

1) Il concessionario, per lo svolgimento del servizio di rimozione, applicherà le tariffe di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, n. 401 del 4.9.1998, così come approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 19.04.2012.

2) Le tariffe del servizio di rimozione e custodia dei veicoli saranno quelle al netto del ribasso offerto in sede di gara. A tali tariffe viene applicata l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura prevista per legge.

3) L'importo da pagare da parte dell'interessato al ritiro del veicolo deriva dalla somma di 3 distinte voci :

- a) Diritto di Chiamata (Importo fisso)
- b) Operazioni connesse al carico e scarico del veicolo (Importo fisso)
- c) Indennità chilometrica (Importo variabile in base ai chilometri percorsi ed effettivi calcolata per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di rimozione del veicolo alla depositeria)

4) Nell'ipotesi di intervento con un unico autoveicolo di rimozione e prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli e loro convogliamento al deposito, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica sopra previsti devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo;

5) Se l'interessato alla restituzione del veicolo sopraggiunge durante le operazioni di rimozione la restituzione è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire allo scopo:

- a) Se il veicolo ancora non è stato agganciato l'importo da corrispondere sarà quello relativo al diritto di chiamata oltre all'indennità chilometrica convenzionata prevista considerata la sola andata;
- b) Se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata, quello per le operazioni connesse al carico e scarico del veicolo e l'indennità chilometrica convenzionata, considerata la sola andata;
- c) Se invece il veicolo viene ritirato dall'interessato in depositeria dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata, quello per le operazioni connesse al carico e scarico del veicolo e l'indennità chilometrica convenzionata di andata e ritorno dal luogo di rimozione

6) Tali tariffe si applicano, altresì, anche relativamente alla rimozione e custodia dei veicoli rimossi all'esito di incidenti stradali, fermo restando quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Istruzione 13.5.2002, n. 300/A/2/52841/101/20/21/4.

7) Nulla è dovuto, fino ad un massimo di **20 ( Venti )** interventi, per ogni anno, per lo spostamento tecnico dei veicoli, per la rimozione dei veicoli di proprietà comunale, nonché di tutti quei veicoli che devono essere cautelativamente spostati per ragioni di ordine pubblico o per lavori urgenti non imputabili ad altri Enti o a Privati, nell'ambito del territorio Comunale.

##### **Art. 10 – Tariffe per la custodia dei veicoli rimossi.**

Le spese di custodia del veicolo rimosso dovranno essere conteggiate a partire dal giorno successivo a quello della rimozione.

### **Art. 11 – Aggiornamento Tariffe**

Le tariffe del servizio di rimozione e custodia dei veicoli potranno essere aggiornate nella misura prevista dall'art. 3 del D.M. 401 del 4.9.1998, all'inizio di ogni anno, con apposito provvedimento generale da parte dell'Amministrazione Comunale di Casale Monferrato con la quale vengono determinate le tariffe e i diritti dei servizi comunali.

### **Art. 12 – Luogo di custodia dei veicoli rimossi**

- 1) I luoghi di deposito devono essere idoneamente attrezzati e dotati di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell'art. 397 D.P.R. 495/1992 e s.m.i., di proprietà del concessionario, comunque, da reperirsi a loro interessamento e spesa, all'interno del territorio Comunale;
- 2) La capienza del luogo destinato alla custodia dei veicoli deve essere comunicata al Comune.
- 3) Il concessionario è tenuto ad affidare il luogo di deposito ad un responsabile, ove non intenda assumere personalmente tale qualifica, che assume la figura di custode, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394 del D.P.R. 495/1992; il responsabile della custodia assume comunque gli obblighi di cui all'art.1768 e seguenti del Codice Civile. Tutti i veicoli dovranno essere custoditi con diligenza ed, in particolare, i motoveicoli e i ciclomotori dovranno essere mantenuti al riparo degli agenti atmosferici .

## **Capo IV DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 13 - Tutela del personale**

- 1) Il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare proprio personale dipendente e di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalle norme in tema di assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, nonché tutte le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2) Gli oneri dipendenti dalle predette assicurazioni, quelli derivanti dal rispetto delle norme in materia antinfortunistica e di tutela e sicurezza di cui al precedente comma 1, gravano sul concessionario, escludendo in ogni caso il diritto di rivalsa sul Comune.

### **Art. 14 - Vigilanza sul funzionamento del servizio**

La vigilanza sul corretto funzionamento del servizio di cui al presente capitolato compete al Corpo di Polizia Locale di Casale Monferrato. In tal senso, il Comune può effettuare in qualunque momento visite nei locali e nei luoghi adibiti all'attività di gestione ed il Concessionario dovrà fornire supporto ed informazioni per il controllo della documentazione.

### **Art. 15 - Deposito cauzionale**

- 1) A garanzia della puntuale osservanza delle clausole dei patti e delle obbligazioni che assume nei confronti del Comune di Casale Monferrato con la stipula della prevista convenzione, il concessionario deve costituire cauzione definitiva di **€1.300 con le modalità indicate nel Disciplinare di gara**.
- 2) Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempimento alle prescrizioni di cui alla convenzione.
- 3) La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Dirigente del settore Polizia Locale della buona esecuzione del servizio.

### **Art. 16 - Penalità e risoluzione anticipata della convenzione -**

- 1) In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell'espletamento del servizio, di mancato rispetto delle tariffe o di qualsiasi altro inadempimento alla prescrizioni previste o richiamate nel presente capitolato, si procederà a contestazione scritta con lettera raccomandata A.R. al diretto interessato, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni. All'esito della valutazione di quanto sopra, il Dirigente della Polizia Locale , ove reputi comunque sussistente l'inadempimento del concessionario, procederà ad incamerare la somma prevista quale corrispettivo per ciascuna sanzione rivalendosi sulla somma garantita a titolo di cauzione secondo le procedure di legge, secondo lo schema che segue:
  - a) per la **prima inadempienza** richiamo formale;
  - b) per la **seconda inadempienza** nel corso di ogni biennio di vigenza della convenzione : Sanzione Pecuniaria di **€ 200,00** ;
  - c) per la **terza inadempienza** nel corso dello stesso periodo : Sanzione Pecuniaria di **€ 500,00** ;

- d) per la **quarta inadempienza** nel corso dello stesso periodo : Sanzione Pecuniaria di **€ 1.000,00** ;
  - e) per la **quinta inadempienza** nel corso dello stesso periodo : **revoca della concessione** con incameramento della cauzione di cui all'art. 15, salvo l'obbligo di risarcimento da parte del concessionario inadempiente per eventuali altri danni subiti dall' Amministrazione Comunale, comprese le spese ed i compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente, in proprio, o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.
2. Per ulteriori infrazioni, o per le violazioni di cui agli articoli 4 e 13, il Comune può pronunciare la decadenza della concessione senza necessità di alcuna preventiva messa in mora.
- 2) Costituiranno cause di risoluzione anticipata della convenzione i seguenti casi:
- a) in caso di grave inadempienza , per ripetersi di situazioni di interruzione del servizio;
  - b) nel caso si verificasse la perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ;
  - c) aumento e/o difformità non autorizzato delle tariffe;
  - d) nel caso di cessazione d'attività, concordato preventivo, fallimento ;
  - e) cessione o subappalto ad altri, anche parziale, del servizio senza preventivo assenso dell' Amministrazione Comunale.
- 3) Il Comune di Casale Monferrato darà luogo alla risoluzione della convenzione con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata .

#### **Art. 17 - Controversie**

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario in ordine al servizio oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Casale Monferrato.

#### **Art. 18 - Spese contrattuali e registrazione**

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico del Concessionario.

#### **Art. 19 - Disposizione finale**

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia, compreso il D.M. 4 settembre 1998, n. 401.